



**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 194/L  
DELL' 11 MARZO 2013**

194/358

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 138/A della F.I.G.C., pubblicato in data 7 Marzo 2013:

Comunicato Ufficiale n. 138/A

**Il Consiglio Federale**

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

**d e l i b e r a**

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

**Publicato in Firenze l' 11 Marzo 2013**

**IL SEGRETARIO**  
Avv. Sergio Capograssi

**IL PRESIDENTE**  
Rag. Mario Macalli

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>I Dirigenti Federali</b></p> <p>1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.</p> <p>2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.</p> <p>3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.</p> <p>4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.</p> <p>5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.</p> <p>6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono giudicati dalla Corte Federale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 10</b> <b>I Dirigenti Federali</b></p> <p>1. INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p> <p><del>6. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamenti sono giudicati ai sensi dalla Corte Federale.</del></p> <p>6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società <b>che militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B</b>, non possono in alcun</p>

<p>7. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p>Coloro che violano tale disposizione sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni di cui all'art. 14 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p>I Dirigenti federali che siano anche dirigenti di società <b>che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D.</b>, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.</p> <p><b>7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</b></p>
---	--